



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0019148/I Data: 30/11/2017 15:19

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



Ai Presidenti della III e I Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio  
Documentazione

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di Legge: "Sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica"**  
**Reg. Gen. 500**  
Ad iniziativa del Consigliere Tommaso Amabile  
Depositata in data 27 novembre 2017

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento interno

**ASSEGNA**

il provvedimento in oggetto a:

**III Commissione Consiliare Permanente per l'esame**

**I Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 30 NOV. 2017

**IL PRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania

AVV. S. S. S.  
27/11/17  
M  
DOTT. S. S. S.  
C. M. M. M.  
S. S.

Pr. n° 124/SP

Napoli, li 24/11/2017

Al Presidente del Consiglio Regionale della Campania

On.le Rosa D'Amelio

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0018711/I Data: 27/11/2017 10:09  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:

Alla Direzione Generale Attività Legislativa



LORO SEDI

OGGETTO: *Proposta di Legge "Sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica"*

Gentile Presidente,

per il seguito di competenza, Le trasmetto, in allegato, la proposta di Legge concernente l'oggetto, da me sottoscritta.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE

avv. TOMMASO AMABILE

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 500

26/11/17  
Il. Leg. S. S. S.



*Consiglio Regionale della Campania*

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La vendita di quotidiani e periodici assicura la diffusione della stampa sul territorio regionale, assicura all'utenza un servizio di utilità sociale e costituisce una modalità attraverso la quale trovano attuazione il diritto di informare e di essere informati, il pluralismo dell'informazione e la libertà di manifestazione del pensiero previsti dall'art. 21 della Costituzione, dall'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dall'art. 11 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

Il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica trova riconoscimento nel D. L. 24 aprile 2001, n. 170 successivamente convertito in legge, definendo un sistema di punti vendita esclusivi e non esclusivi (art. 2), individuandone le modalità per l'apertura, regolamentata sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalità di cui al comma 3, e affidando ai Comuni la responsabilità di individuare le zone nelle quali poter implementarne la rete, tenuto conto del numero dei punti vendita già esistenti, in relazione al bacino di utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità nonché di tutela e salvaguardia delle zone pregio artistico, storico, architettonico ed ambientale.

Con intesa in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni di cui all'art. 8 del D.L. 28 agosto 1997 n.281, sono definiti i criteri ed i parametri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti vendita, affinché sia garantita la salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul Territorio Nazionale, anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del bacino di utenza e tenuto conto delle esigenze stagionali. Le intese raggiunte in sede di Conferenza Unificata sono recepite con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Nella medesima sede di Conferenza Unificata sono stati individuati, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche ed i servizi offerti al pubblico, nonché la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi di valore aggiunto a favore delle Amministrazioni Territoriali, delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende di Trasporto Pubblico e delle Aziende di Promozione Turistica, ferma restando gli eventuali vincoli autorizzativi previsti, per tali attività ed ulteriori servizi, dalla normativa vigente.

La presente norma regionale si ritiene indispensabile per chiudere il sistema normativo capace di regolamentare il sistema di diffusione, sul territorio regionale, della stampa quotidiana e periodica.



*Consiglio Regionale della Campania*

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

**La Proposta di Legge i esame non prevede oneri finanziari a carico della Regione Campania.**

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 500

6



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 1**  
**Principi generali**

1. La presente Legge disciplina le modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica e della necessità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di politica culturale e sociale, di seguito indicati:
  - a) favorire la sempre maggiore diffusione dell'informazione a mezzo stampa;
  - b) tutelare il pluralismo dell'informazione a mezzo stampa e la libertà di espressione;
  - c) assicurare la parità di trattamento di tutte le testate e l'effettività del diritto all'informazione;
  - d) assicurare la qualificazione, lo sviluppo, la tutela e la migliore funzionalità della rete di vendita dedicata all'informazione a mezzo stampa in funzione dell'accrescimento della qualità del servizio da rendere al consumatore;
  - e) garantire un livello essenziale ed uniforme di condizioni di accessibilità alla rete di vendita dedicata in via esclusiva alla vendita di quotidiani e periodici sul territorio regionale, con particolare attenzione ai centri minori ed alle aree montane e rurali, mediante la protezione della rete di vendita esistente nelle aree svantaggiate, evitando i processi di espulsione dei punti vendita esclusivi;
  - f) favorire l'articolazione equilibrata del sistema di vendita, con particolare attenzione all'adeguatezza della rete rispetto ad andamenti demografici, dinamiche dei consumi e flussi turistici;
  - g) salvaguardare i livelli qualitativi e quantitativi occupazionali del settore della sostenibilità delle imprese familiari e delle piccole imprese commerciali operanti nel settore;
  - h) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale.
  
2. La Regione promuove altresì la modernizzazione e lo sviluppo tecnologico della filiera distributiva editoriale.

63



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 2**  
**Definizioni**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge si intende per:
  - a) Punti vendita esclusivi quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici, costituendo la rete di vendita dedicata in via esclusiva all'informazione.
  - b) Punti vendita non esclusivi quelli autorizzati successivamente all'entrata in vigore del D.L. 24 aprile 2001, n.170 che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani o di soli periodici.

6



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 3**

**Esecuzione dell'autorizzazione**

1. I Piani di localizzazione di punti vendita e il rilascio di autorizzazioni sono di competenza dei comuni anche a carattere stagionale. Non è necessaria l'autorizzazione del comune per:
  - a) la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori;
  - b) la vendita ambulante di quotidiani di partito;
  - c) la vendita nelle sedi delle società editrici;
  - d) la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, etc.
  - e) la vendita in alberghi e pensioni;
  - f) la vendita di pubblicazioni specializzate.

G



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 4**  
**Esercizio dell'attività**

1. Il Comune autorizza:
  - a) l'apertura ed il trasferimento di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica, anche con carattere stagionale;
  - b) il riconoscimento di punti vendita esclusivi e non esclusivi di cui all'art.2;
  - c) i titolari dei punti vendita esclusivi a vendere prodotti non alimentari

9





Consiglio Regionale della Campania

#### Art. 5

#### Piani comunali di localizzazione dei punti vendita esclusivi e non esclusivi

1. I criteri ed i parametri qualitativi per l'apertura di nuovi punti vendita sono individuati dai Piani Comunali in attuazione del D.L. 24 aprile 2001, n. 170 e delle risultanze della Conferenza Stato-Regioni definite nel D.L. n.50 del 25/04/2017 all'art. 64 bis.
2. L'approvazione dei Piani comunali di localizzazione ha luogo a seguito della consultazione delle associazioni a livello nazionale degli editori e dei distributori nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei rivenditori.
3. Il Piano comunale ha validità quinquennale.
4. Il Comune tiene conto:
  - a) Dell'omogeneità della rivendita in tutte le zone, da quelle limitrofe a quelle centrali e favorisce l'insediamento dei punti vendita in ragione della densità della popolazione, del numero di famiglie, delle caratteristiche urbane, dell'esistenza di punti vendita esclusivi e non;
  - b) assicurare la distribuzione di tutte le testate distribuite nel territorio comunale;
  - c) della tracciabilità informatica dei prodotti editoriali;
  - d) per i Punti vendita non esclusivi di garantire un accesso facilitato ai prodotti editoriali al cliente, con una logistica ben visibile;
  - e) solo laddove nel territorio comunale, ovvero nella zona di riferimento, non vi siano esercizi in grado di offrire i requisiti qualitativi, ovvero il servizio risulti carente e la rete di vendita esistente risulti assolutamente inadatta a garantire i principi e gli obiettivi, il Comune, sentite le organizzazioni di categoria, può autorizzare esercizi che non siano in possesso dei requisiti qualitativi suindicati.

G



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 6**  
**(Metodologia del Piano)**

**1. I Comuni:**

- a) accertano i punti vendita sul territorio e li distinguono in esclusivi e non esclusivi;
- b) accertano punti vendita con autorizzazioni a carattere stagionale;
- c) stabiliscono la corrispondenza di punti vendita esclusivi in relazione alla densità demografica;
- d) forniscono una stima di densità demografica sul territorio comunale tenendo conto delle strutture residenziali, scolastiche, commerciali e industriali, le correnti turistiche;
- e) distinguono località rurali e località urbane con la necessità che tutti i punti siano raggiunti;
- f) stimano il livello qualitativo della rete di vendite esistente.

69



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 7**

**Contenuto del Piano e delle domande di autorizzazione vendita quotidiani e periodici**

1. Sulla base degli accertamenti di cui all'art. 6 e nel rispetto dei principi, degli obiettivi e dei criteri fissati dalla presente legge, il Piano determina:
  - a) la localizzazione ottimale dei punti di vendita esclusivi e dei punti vendita non esclusivi in relazione alle finalità enunciate ed agli obbiettivi stabiliti;
  - b) le conseguenti esigenze di nuove aperture e di trasferimento dei punti vendita, anche con indicazioni di priorità, e in rapporto alla caratteristica esclusiva dell'esercizio;
  - c) le zone turistiche eventualmente comprensive dell'intero territorio comunale nelle quali è consentito il rilascio di autorizzazione a carattere stagionale;
  - d) le domande tendenti ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di vendita di quotidiani e periodici devono essere presentate al Comune territorialmente competente.
  
2. Il richiedente deve:
  - a) essere in possesso dei requisiti di accesso all'attività di cui al decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
  - b) non prestare la propria opera con rapporto di lavoro continuativo alle dipendenze di altri;
  - c) non essere iscritto ad albi professionali.

69



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 8**

**Commissioni comunali**

1. Per la definizione degli aspetti programmatici, per la localizzazione ottimale dei nuovi punti vendita e per lo sviluppo della rete, i comuni costituiscono apposita commissione consultiva, chiamandone a farvi parte un rappresentante e il relativo supplente per ciascuna delle organizzazioni indicate dall'art. 6.
2. Le Commissioni durano in carica cinque anni.

6



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 9**

**Diffusione gratuita della stampa e strillonaggio**

1. L'editore che intende distribuire in forma gratuita il proprio editoriale o effettuare lo strillonaggio di quotidiani è soggetto a previa segnalazione certificata di inizio attività al Comune nel cui territorio vuole avviare la distribuzione ed alle organizzazioni sindacali più rappresentative.
2. L'editore che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati o di collaboratori, comunica l'elenco al Comune competente per territorio e all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale ed è responsabile dell'attività dei medesimi.
3. Gli editori rilasciano agli incaricati o collaboratori un tesserino di riconoscimento e lo ritirano in caso di perdita dei requisiti soggettivi. Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato con le generalità e la fotografia dell'incaricato.

9



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 10**  
**Stampa estera**

- 1. La presente legge si applica anche alla stampa estera posta in vendita nel territorio regionale.**

69



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 11  
Sanzioni**

- 1. I Comuni applicano le sanzioni previste all'art. 22 comma 3 del D.L. n. 114 del 1998 per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge e nei Piani.**

*Cg*



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 12**  
**Entrata in vigore**

**1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.**

**IL CONSIGLIERE**

avv. TOMMASO AMABILE  
